



Roma, 12 ottobre 2006

Prot. n. 72790

Allegati 3

Rif. nota del

Prot. n.

Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici Provinciali

LORO SEDI

e p.c.

Alla Direzione Centrale Affari Generali Legali

Alla Direzione Centrale Organizzazione e
Sistemi Informativi

Alla Direzione Centrale Audit

Alla Direzione Centrale Pianificazione,
Controllo ed Amministrazione

SEDE

Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 concernente "disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Si fa seguito alla nota prot. n. 70310 del 3/10/2006, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi operativi in merito alle disposizioni di cui al decreto legge n. 262/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 3/10/2006, che coinvolgono direttamente le competenze di questa Agenzia, per fornire ulteriori chiarimenti applicativi.

Innanzitutto, si rende noto che in data odierna è stato emanato il provvedimento direttoriale disciplinante le modalità di esecuzione delle visure catastali - previsto dal comma 22 dell'art. 7 della norma in parola - che si allega in copia nelle more della prevista pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, attesa per i prossimi giorni.

Con tale provvedimento è stato chiarito quali atti catastali possono essere oggetto di consultazione con rilascio di stampa, ovvero a vista.

E' stato inoltre disposto che, in fase di prima applicazione, i direttori degli Uffici provinciali sono tenuti ad adottare quelle misure ritenute idonee a regolamentare l'accesso al servizio, anche al fine di contenere le richieste, oltremodo gravose, che costituirebbero un onere eccessivo per l'Ufficio, nonché un ostacolo per la concreta fruibilità del servizio da parte degli utenti ordinari.

E' del tutto evidente, infatti, come la portata innovativa della norma in oggetto, anche con riferimento agli impatti organizzativi, necessiti della massima sensibilità e tempestività di intervento in relazione alla situazione concretamente rilevabile in ambito locale.

Si riassumono di seguito le misure previste nel provvedimento, opportunamente integrate con ulteriori precisazioni e modulistica introdotte con la presente nota:

- a) è ammessa la stampa solo per le consultazioni da sistema informativo, per non più di una copia per singola visura (cfr. art. 2, comma 5);
- b) è ammessa la sola visione per gli atti cartacei (inclusi microfilm) con possibilità di estrarne brevi note od appunti. Da notare il concetto di brevità, teso ad evitare la permanenza degli utenti nei locali dell'Ufficio per periodi di tempo eccessivamente prolungati; la durata massima complessiva della consultazione deve essere fissata dai direttori degli Uffici con riferimento alla situazione locale (cfr. art. 2, comma 6, ed art. 5, comma 3);
- c) per accedere al servizio di visura occorre la previa compilazione del modello di richiesta allegato al provvedimento, riportante le generalità, il codice fiscale e la residenza del richiedente, che deve sottoscrivere per esteso ed in modo leggibile. Ulteriori dati da fornire sono la tipologia e la quantità dei servizi richiesti, nonché le informazioni per effettuare la ricerca (cfr. art. 4 e modello allegato). Non è prevista l'identificazione dell'utente che pertanto non è tenuto ad esibire alcun documento di identità;
- d) sulla base delle risorse disponibili e dell'afflusso di utenti concretamente riscontrato, i direttori degli Uffici devono tarare il numero massimo di interrogazioni per singolo turno dell'utente allo sportello, ovvero la durata massima complessiva in minuti per consultazione richiesta a vista (cfr. art. 5, comma 3). A tal fine gli stessi Direttori degli Uffici potranno decidere, sulla base delle proprie contingenti valutazioni, di utilizzare un prospetto del tipo allegato, riportante la "Tabella relativa alle misure di regolamentazione del servizio di visura", da affiggere - debitamente compilato - agli sportelli e da portare a conoscenza degli Ordini professionali, favorendo le più idonee ed utili forme di costruttivo confronto operativo. Resta inteso che raggiunto il massimale stabilito in termini di numero di visure o di tempo il richiedente dovrà concludere le operazioni ed eventualmente attendere un nuovo turno. I Direttori regionali verificheranno la corretta applicazione di quanto sopra disposto, anche con riferimento all'esigenza di rendere per quanto possibile uniformi ed omogenei gli interventi adottati nell'ambito territoriale di competenza;
- e) per quanto concerne la gestione operativa del servizio allo sportello, si precisa che nel modulo di richiesta di visura catastale deve essere riportato - nel campo "Numero" in alto a destra - il riferimento della ricevuta che viene rilasciata dalla procedura di cassa a fronte delle visure effettuate, allo stato attuale a costo zero. Tale ricevuta deve essere firmata dal richiedente e deve essere spillata al modulo della richiesta. Il documento così ottenuto dovrà essere archiviato dall'Ufficio a dimostrazione di quanto è stato chiesto e della relativa evasione.

La mancata compilazione della richiesta e/o sottoscrizione della ricevuta di cassa costituiscono motivi per non erogare il servizio;

- f) è fatta salva la possibilità di adottare specifiche misure organizzative, ove necessario, quali la predisposizione di sportelli dedicati per gli utenti ordinari, richiedenti un numero contenuto di visure, e per i grandi utenti, in genere professionisti o visuristi, che necessitano di tempi maggiori per la consultazione.

Come noto, la norma in oggetto ha sostituito la tabella di cui al Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, da ultimo modificata con la legge 30 dicembre 2004, n. 311. La nuova tabella, ha rivisto le tariffe per l'erogazione di taluni servizi, elevando i tributi speciali previsti per il rilascio di alcuni servizi catastali ed eliminando quelli concernenti le visure catastali.

In particolare:

- il tributo speciale di € 35,00 per la registrazione della domanda di volture è stato elevato a € 55,00;
- il tributo speciale di € 35,00 per gli accatastamenti delle nuove costruzioni o delle variazioni è stato elevato ad € 50,00;
- il tributo speciale di € 35,00, per l'approvazione dei tipi di aggiornamento cartografico, è stato elevato a € 65,00.

In relazione ai necessari tempi tecnici operativi, è stato possibile adeguare la relativa tabella dei tributi presente nel sistema informativo dell'Agenzia solo a decorrere dal 4/10/2006.

Premesso che sulla materia verrà emanata una specifica circolare, a seguito della conversione in legge del richiamato decreto, al fine di analizzare in forma organica e dettagliata i vari aspetti disciplinati dallo stesso in tema di tributi catastali e tasse ipotecarie, si è osservato che alcuni Uffici hanno già provveduto alla iscrizione a campione certo delle differenze tra la somma versata dai richiedenti i suddetti servizi e la somma effettivamente dovuta, relativamente alla giornata del 3 ottobre u.s..

Si conferma che tale prassi è corretta.

Analogamente, in riferimento alle modifiche tariffarie apportate dall'art. 7 comma 19 del decreto legge sopraccitato, dovranno essere effettuati i dovuti recuperi per le tasse ipotecarie.

Ovviamente, nel caso in cui, nella giornata del 3 ottobre u.s., a fronte di servizi di visura catastale, sia stato fatto pagare agli utenti il tributo previsto dalla previgente tabella, gli stessi potranno presentare istanza di rimborso con le modalità stabilite con le vigenti disposizioni.

Da ultimo, in relazione ad alcuni specifici quesiti pervenuti alla scrivente, con riferimento alla intervenuta riformulazione del numero d'ordine 7 della tabella delle tasse ipotecarie, si evidenzia che questa Agenzia, nella citata nota n. 70310 del 3 ottobre u.s., ha inteso disporre che l'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un

determinato giorno, in via transitoria - nelle more dell'attivazione del servizio telematico su base convenzionale destinato ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale dei dati e fino alla definizione delle relative procedure di autorizzazione - possa essere rilasciato su supporto cartaceo, a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Le Direzioni regionali espletano le consuete attività di controllo e verifica sul corretto andamento delle operazioni di front-office dei dipendenti Uffici e trasmetteranno alla scrivente Direzione, entro e non oltre il giorno 8 novembre p.v., apposite relazioni che evidenzino l'eventuale incremento dell'afflusso agli sportelli dei dipendenti uffici verificatosi nel mese di ottobre rispetto al mese precedente. In tale relazione dovranno essere inoltre riportate le quantificazioni delle soglie massime, in termini di numero di interrogazioni per singolo turno dell'utente allo sportello nonché di durata complessiva per consultazione a vista, adottate dai Direttori dei dipendenti Uffici provinciali, al fine di valutare la possibilità di emanare una disposizione unica a livello nazionale (cfr. art. 5, comma 2 del provvedimento allegato).

Si raccomanda il puntuale adempimento delle disposizioni impartite.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
F.to Mario Picardi

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006

Modalità di esecuzione delle visure catastali

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 27 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'articolo 7, commi 21 e 22;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 7, comma 22, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali;

DISPONE:

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) **ATTI CATASTALI**: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 - b) **ELABORATI CATASTALI**: planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico;
 - c) **VISURE**: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.

Articolo 2 (Disposizioni generali)

1. Le visure rilasciate dall'Agenzia del Territorio costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione.
2. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del Territorio o su supporto cartaceo.
3. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 è consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.
4. La visura delle planimetrie delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
5. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo è eseguita con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.
6. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo è consentita a vista, con facoltà di estrarne brevi note ed appunti.
7. L'utilizzo delle informazioni acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 (Servizi di visura)

1. Sono rilasciabili da sistema informativo le visure:
 - per soggetto,
 - attuale per immobile,
 - storica per immobile,
 - elenco immobili,
 - porzione della mappa,
 - planimetrie delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili,
 - libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico,
 - monografie dei punti fiduciali,
 - elenchi delle coordinate dei punti fiduciali.
2. Sono consultabili a vista:
 - gli atti catastali su supporto cartaceo,
 - gli atti di aggiornamento geometrico,
 - le monografie dei punti trigonometrici catastali,
 - gli elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.

Articolo 4 (Richiesta del servizio)

1. Per accedere al servizio di visura presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio l'utente deve presentare apposita richiesta su modello conforme all'allegato schema.
2. La richiesta, firmata per esteso, deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente ed il relativo codice fiscale.

Articolo 5 (Modalità di erogazione del servizio)

1. L'erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia.
2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del Territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.

3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i Direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, tenuto conto della sostenibilità delle richieste e dell'adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicità.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Territorio saranno emanate specifiche disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle visure catastali effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2006

F.to il Direttore dell'Agenzia
Mario Picardi

 agenzia del Territorio	UFFICIO PROVINCIALE DI RICHIESTA DI VISURA CATASTALE	DATA
		NUMERO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE(*)

COGNOME								NOME							
CODICE FISCALE															
RESIDENZA (INDIRIZZO E NUMERO CIVICO)								CAP	COMUNE						PR.

Visura da sistema informativo (con rilascio di stampa):	Numero
1 per soggetto	
2 attuale per immobile	
3 storica per immobile	
4 elenco immobili	
5 porzione della mappa	
6 planimetria	
7 elaborato planimetrico	
8 libretto delle misure di atto di aggiornamento geometrico	
9 monografia di punto fiduciale	
10 elenco coordinate di punti fiduciali	

Consultazione a vista:	Tipo	Numero
11 atto catastale su supporto cartaceo		
12 atto di aggiornamento geometrico		
13 monografia di punto trigonometrico catastale		
14 elaborato catastale nn. 6, 7 e 9, qualora esclusivamente su supporto cartaceo		

Dati da fornire per la ricerca:

Per soggetto (generalità/denominazione ovvero codice fiscale):
-
-
-
-
-
Per immobile (identificativi, ovvero indirizzo):
-
-
-
-
-

IL RICHIEDENTE (*)

FIRMA (PER ESTESO E LEGGIBILE)

(*) Si informa il Richiedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del Territorio, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l'evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.



UFFICIO PROVINCIALE DI

TABELLA RELATIVA ALLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI VISURA		
Tipologia di consultazione		
<i>N.</i>	<i>Visura presso lo sportello da banca dati informatizzata:</i>	<i>Numero massimo di interrogazioni per singolo turno dell'utente allo sportello</i>
1	per soggetto	
2	attuale per immobile	
3	storica per immobile	
4	elenco immobili	
5	porzione della mappa	
6	planimetria	
7	elaborato planimetrico	
8	libretto delle misure di atto di aggiornamento geometrico	
9	monografia di punto fiduciale	
10	elenco coordinate di punti fiduciali	
11	mista (di cui alle righe precedenti)	
<i>N.</i>	<i>Consultazione a vista:</i>	<i>Durata massima complessiva in minuti per la consultazione</i>
12	atto catastale su supporto cartaceo	
13	atto di aggiornamento geometrico	
14	monografia di punto trigonometrico catastale	
15	elaborato catastale nn. 6, 7 e 9, qualora esclusivamente su supporto cartaceo	

IL DIRETTORE

.....